

REGOLAMENTO

ADOTTATO

**DALL'ASSOCIAZIONE DEGLI STUDENTI E STUDIOSI CINESI
DELL'ACCADEMIA ALBERTINA DI BELLE ARTI DI TORINO**

Indice

Art. 1— Denominazione e sede dell'Associazione

Art. 2 — Scopi dell'Associazione

Art. 3 — Attività dell'Associazione

Art. 4 — Requisiti di ammissione

Art. 5 — Diritti e doveri dei soci

Art. 6 — Risorse economiche dell'Associazione

Art. 7 — Bilancio dell'Associazione

Art. 8 — Organi dell'Associazione

Art. 9 — Assemblea dei soci

Art. 10 — L'Assemblea Ordinaria

Art. 11 — L'Assemblea Straordinaria

Art. 12 — Il Consiglio Direttivo

Art. 13 — Il Presidente dell'Associazione

Art. 14 — Il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 15 — Lo scioglimento dell'Associazione

Art. 16 — Discipline residuale

Art. 1— Denominazione e sede dell'Associazione

1. È costituita l'Associazione degli Studenti e Studiosi Cinesi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino (ASSCAT).
2. L'Associazione è apartitica, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro.
3. Le attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente regolamento in conformità con quanto prescritto dal codice civile.
4. L'Associazione ha sede in Torino, Via Accademia Albertina 6.

Art. 2 — Scopi dell'Associazione

1. L'Associazione degli Studenti e Studiosi Cinesi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino ha scopo di:
 - Promuovere la cultura della solidarietà ed integrazione sociale;
 - Promuovere la cultura cinese, dare una voce alla Comunità Cinese giovanile in Italia.
2. L'Associazione svolge la sua attività sia nei confronti delle persone associate, sia nei confronti delle persone non associate, in aderenza ai bisogni territoriali.

Art. 3 — Attività dell'Associazione

1. L'Associazione degli Studenti e Studiosi Cinesi dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino, per il raggiungimento dei suoi fini, si impegna a svolgere:
 - Le attività a favore della Comunità Italo-Cinese, rivolta in particolare alla fascia giovanile;
 - Le attività per arricchire la vita quotidiana degli studenti.

Art. 4 — Requisiti di ammissione

1. L'Associazione è aperta a tutti coloro che sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, su domanda scritta del richiedente (è possibile prevedere anche la possibilità che la domanda sia controfirmata da soci

dell'Associazione), dal Consiglio Direttivo. Nella domanda, il richiedente deve dichiarare, espressamente, di accettare senza riserve, il presente regolamento.

3. È esclusa una partecipazione temporanea all'Associazione.

Art. 5 — Diritti e doveri dei soci

1. L'Associazione si ispira ai principi di democrazia, uguaglianza e libertà.
2. Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente regolamento e l'eventuale regolamento interno, secondo le delibere assunte dagli organi preposti.
3. Il socio può, in qualsiasi momento e senza oneri, recedere dall'Associazione.
4. Ogni socio ha diritto ad un singolo voto in Assemblea.
5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle attività dell'Associazione.
6. Tutti i soci hanno diritto di accedere ai documenti dell'Associazione.

Art. 6 — Risorse economiche dell'Associazione

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - contributi straordinari degli aderenti o di privati, donazioni e lasciti testamentari;
 - contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche e università, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività;
 - ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.
2. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 7 — Bilancio dell'Associazione

1. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
3. Il bilancio preventivo e quello consuntivo devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria, ogni anno entro il mese di aprile.

4. I bilanci devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti alla loro approvazione per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 8 — Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione degli Studenti e degli Studiosi Cinesi sono:
 - Assemblea dei soci;
 - Il Consiglio Direttivo;
 - Il Presidente;
 - Il Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 9 — Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno 1/10 degli aderenti. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta spedita ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea (il termine è puramente indicativo). La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'orario della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera, salvo quanto previsto per lo scioglimento dell'Associazione o per le modifiche allo statuto, a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché in regola col pagamento della quota associativa annuale (se prevista).
6. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art. 10 — L'Assemblea Ordinaria

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
 - discute e approva il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo;
 - approva gli indirizzi generali e i programmi di attività dell'Associazione predisposti del Consiglio Direttivo;
 - discute e approva gli eventuali regolamenti attuativi che disciplinano la vita dell'Associazione.

Art. 11 — L'Assemblea Straordinaria

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno 2/3 degli aderenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica il regolamento dell'Associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli aderenti;
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 12 — Il Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli aderenti, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione, il Vicepresidente ed il Segretario.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 10 volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le delibe del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
 - sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
 - predisporre il programma generale dell'Associazione da sottoporre all'Assemblea ordinaria;
 - determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone le attività e autorizzandone la spesa;
 - assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
 - accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - deliberare, secondo quanto dispone l'art. 5 del presente regolamento, l'esclusione del socio;
 - ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.
5. In caso di cessazione dalla carica di uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla loro surrogazione nominando i primi non eletti secondo i voti ottenuti in Assemblea. Nel caso di cessazione di più della metà dei consiglieri, il Presidente deve convocare l'Assemblea ordinaria per la rielezione dell'intero Consiglio Direttivo.

Art. 13 — Il Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Art. 14 — Il Collegio dei Revisori dei conti

1. L'Assemblea ordinaria può nominare, anche tra gli aderenti, i componenti del Collegio dei revisori dei Conti, con il compito di verificare la regolarità contabile delle spese e delle entrate, la tenuta dei libri dell'Associazione, di verificare il bilancio per poi riferire in sede di approvazione.
2. Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri. I revisori durano in carica due anni e sono rieleggibili. L'incarico di revisore é incompatibile con quello di componente del Consiglio Direttivo.

Art. 15 — Lo scioglimento dell'Associazione

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di 3/4 dei soci. Il Patrimonio residuo dell'Ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

Art. 16 — Discipline residuale

1. Per quanto non previsto dai presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.